



# CITTÀ DI BORGARO TORINESE

CAP 10071

[www.comune.borgaro-torinese.to.it](http://www.comune.borgaro-torinese.to.it)

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

### OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **quindici** del mese di **marzo** alle ore **20:30** in modalità telematica, convocato con atto del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **Ordinaria** ed in seduta di **Prima convocazione** il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
CLAUDIO GAMBINO	CONSIGLIERE	Presente
FABRIZIO CHIANCONE	CONSIGLIERE	Presente
FEDERICA BURDISSO	CONSIGLIERE	Presente
EUGENIO BERTUOL	CONSIGLIERE	Presente
LUIGI SPINELLI	CONSIGLIERE	Presente
FABIANA CESCO	CONSIGLIERE	Presente
PINA FABIANO	CONSIGLIERE	Presente
FRANCESCA GAIDO	CONSIGLIERE	Presente
VIRNA GEMELLI	CONSIGLIERE	Presente
MARCELLA MAURIN	CONSIGLIERE	Presente
PAOLO MASSA	CONSIGLIERE	Presente
GIANCARLO LORENZI	CONSIGLIERE	Presente
CRISTIANA SCIANDRA	CONSIGLIERE	Presente
MARCO GUERRINO LATELLA	CONSIGLIERE	Presente
ALESSANDRO FERRICCHIO	CONSIGLIERE	Presente
ROSANGELA GIGLIO	CONSIGLIERE	Assente
CINZIA TORTOLA	CONSIGLIERE	Presente

Presenti 16 Assenti 1

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE BARBERA DOTT. GIOVANNI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **Ing. SPINELLI LUIGI** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**In applicazione delle misure di semplificazione in materia di organi collegiali ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 3 del 09.04.2020, il Consiglio Comunale si tiene in videoconferenza.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 2 in data 02.03.2021 del 2° Settore: "Finanza - Tributi" inerente:  
"Approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021";

Riportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione:

.....

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

**Preso atto**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- 6) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso modo vanno equiparate le pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione. Per il riconoscimento dell'assimilazione per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa. La presente assimilazione viene applicata adottando la facoltà concessa dal comma 741, lettera c), punto 6) dell'articolo 1, Legge n. 160/2019 così come previsto nel Regolamento I.M.U. all'articolo 4 comma 6).

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

**Preso atto** che, avvalendosi della facoltà concessa dalla predetta normativa, con Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 30/09/2020 è stato altresì disposto quanto di seguito riepilogato:

- nella definizione di “area fabbricabile”, si considera tale, purchè qualificata edificabile dagli strumenti urbanistici, anche l’area su cui insiste il fabbricato collabente iscritto in categoria catastale F2 (art. 4, comma 2, lettera e));
- i requisiti per il riconoscimento dell’inagibilità dei fabbricati ai fini dell’applicazione della riduzione della base imponibile del 50% (art. 6, comma 1, lettera e));
- al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l’attività di controllo degli uffici, la Giunta Comunale approva, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale (art. 11);
- l’esenzione per i comodati meritevoli a favore di enti (art.12).

**Richiamati** i seguenti commi dell’art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749, che fissa in euro 200,00 l’importo della detrazione spettante per l’abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all’azzeramento;
- il comma 751, che fissa l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l’aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all’1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Il presente atto è copia conforme all’originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

**Preso atto** di quanto stabilito in materia di versamenti all'art. 13 del Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2020.

**Ritenuto** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2021.

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

**Verificato** che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

**Evidenziato** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**Dato atto** che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Tale disposizione decorrerà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 (ad oggi non ancora emanato), come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020;

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (la disposizione decorrerà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 - ad oggi non ancora emanato - , come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

**Dato atto** altresì che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati adottati i seguenti Decreti Legge aventi effetti sull'IMU 2021:

- D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020, il cui art. 78, comma 3 ha stabilito che non è dovuta l'IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari (individuati nei soggetti passivi, da art. 9-ter, comma 1, del D.L. n. 137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni dalla L. n. 176 del 18/12/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- L. n. 178 del 30/12/2020, il cui art. 1, comma 599 ha stabilito che non è dovuta la prima rata IMU 2021 relativa a:
  - a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  - c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

**Preso atto** che per le esenzioni di cui sopra sono previsti ristori ai Comuni, ai sensi dell'art. 78, comma 5, D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020 e dell'art. 1, comma 601 della L. n. 178 del 30/12/2020.

**Richiamati** i commi 48 e 49, art. 1, della L. n. 178 del 30/12/2020, che così dispongono:

- A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi;
- Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Considerato** che, dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle seguenti aliquote, già adottate per il 2020 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/09/2020:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie indicate (come definite dall'articolo 4 comma 2 lettere b) e c) del Regolamento I.M.U.): aliquota pari al 0,45 per cento;
- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero a condizione che lo stesso immobile non risulti locato, allo stesso modo vanno equiparate le pertinenze (come disposto dall'articolo 4 comma 6 del Regolamento I.M.U.): aliquota pari al 0,45 per cento;
- alloggi regolarmente assegnati dagli ex-IACP o da enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati: aliquota pari al 0,55 per cento;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,10 per cento;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,10 per cento;

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune



- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06 per cento;
- terreni agricoli ed incolti: aliquota pari al 0,76 per cento;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06 per cento;
- aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che le utilizzino come abitazione principale e relative pertinenze: aliquota pari al 0,86 per cento;
- unità immobiliari locate a canone concordato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali alle condizioni previste dal contratto di tipo convenzionato e registrato, di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 431/98 e dal contratto di locazione di natura transitoria e registrato, di cui all'art. 5, comma 1 della Legge 431/98: aliquota pari al 0,56 per cento;
- unità immobiliari classificati nel gruppo catastale A: aliquota pari al 1,06 per cento;
- unità immobiliari classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7: aliquota pari al 1,06 per cento;
- unità immobiliari classificate ne gruppo catastale B: aliquota pari al 0,86 per cento;
- unità immobiliari classificate nella categoria C/1, C/3, C/4 e C/5: aliquota pari al 0,86 per cento.

**Richiamato** l'art.15 del Regolamento IMU vigente che stabilisce i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione ai fini del riconoscimento di eventuali aliquote agevolate, esenzioni e riduzioni.

**Visto** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

**Considerato** che:

- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 106 del decreto legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021.

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2020.

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 23/02/21 ad oggetto "Proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2021", immediatamente esecutiva;

**Visto** l'art. 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale.

**Visto** lo Statuto Comunale

## SI PROPONE

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **Di determinare** le aliquote e le relative detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021, come segue:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (s'intende la dimora abituale e la residenza del soggetto passivo e del suo nucleo familiare – unica unità immobiliare sul territorio comunale) e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate nella misura di 1 unità di pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. (Articolo 4 comma 2 lettere b) e c) Reg. I.M.U.)	<b>0,45%</b>	<b>200 €</b>
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero a condizione che lo stesso immobile non risulti locato, e relative pertinenze. (Articolo 4 comma 6 Reg. I.M.U.)	<b>0,45%</b>	<b>200 €</b>
Alloggi regolarmente assegnati dagli ex-IACP o da enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati	<b>0,55%</b>	<b>200 €</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>0,10%</b>	/
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)	<b>0,10%</b>	/
Aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che le utilizzino come abitazione principale (ove dimorino e risiedano anagraficamente con il nucleo familiare) e relative pertinenze.	<b>0,86%</b>	/

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Unità immobiliari locate a canone concordato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali alle condizioni previste dal: _ contratto di tipo convenzionato e registrato, di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 431/98; _ contratto di locazione di natura transitoria e registrato, di cui all'art. 5, comma 1 della Legge 431/98;	<b>0,56%</b>	
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	<b>1,06%</b>	
Terreni agricoli ed incolti	<b>0,76%</b>	
Unità immobiliari classificati nel gruppo catastale A (non adibite ad abitazione principale)	<b>1,06%</b>	
Unità immobiliari classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (non pertinenze dell'abitazione principale)	<b>1,06%</b>	
Aree fabbricabili	<b>1,06%</b>	
Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale B	<b>0,86%</b>	
Unità immobiliari classificate nella categoria C/1, C/3, C/4 e C/5	<b>0,86%</b>	

3. **Di dare atto** che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2021 e saranno eventualmente valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.
4. **Di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, entro il termine del 28 ottobre 2021.
5. **Di dichiarare** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

.....

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 21 – comma 4, del vigente Regolamento Comunale di

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 3 dell'11 febbraio 2005, esecutiva, da parte dei Responsabili dei Settori competenti:

- in ordine alla regolarità tecnica: *favorevole*
- in ordine alla regolarità contabile: *favorevole*

Dato atto che la documentazione integrale degli interventi è stata attuata per il tramite di opportuni mezzi di registrazione audio e audio-video del programma di videoconferenza impiegato per lo svolgimento della seduta. Essa risulta idoneamente conservata e depositata presso la Segreteria.

La registrazione audio è allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed alla stessa si fa integrale rinvio ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio n. 3 del 09.04.2020.

Il Presidente pone quindi in votazione il provvedimento in forma palese, accertando e proclamando il seguente esito:

Presenti: n. 16

Votanti: n. 15

Astenuti: n. 1 (Tortola)

Voti contrari: 3 (Ferricchio, Latella, Sciandra)

Voti favorevoli: n. 12

Visto l'esito della votazione

## **DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **DI DETERMINARE** le aliquote e le relative detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021, come segue:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Detrazione</b>
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (s'intende la dimora abituale e la residenza del soggetto passivo e del suo nucleo familiare – unica unità immobiliare sul territorio comunale) e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate nella misura di 1 unità di pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. (Articolo 4 comma 2 lettere b) e c) Reg. I.M.U.)	<b>0,45%</b>	<b>200 €</b>
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero a condizione che lo stesso immobile non risulti locato, e relative pertinenze.	<b>0,45%</b>	<b>200 €</b>

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Detrazione</b>
(Articolo 4 comma 6 Reg. I.M.U.)		
Alloggi regolarmente assegnati dagli ex-IACP o da enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati	<b>0,55%</b>	<b>200 €</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>0,10%</b>	/
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)	<b>0,10%</b>	/
Aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che le utilizzino come abitazione principale (ove dimorino e risiedano anagraficamente con il nucleo familiare) e relative pertinenze.	<b>0,86%</b>	/
Unità immobiliari locate a canone concordato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali alle condizioni previste dal: _ contratto di tipo convenzionato e registrato, di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 431/98; _ contratto di locazione di natura transitoria e registrato, di cui all'art. 5, comma 1 della Legge 431/98;	<b>0,56%</b>	
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	<b>1,06%</b>	
Terreni agricoli ed incolti	<b>0,76%</b>	
Unità immobiliari classificati nel gruppo catastale A (non adibite ad abitazione principale)	<b>1,06%</b>	
Unità immobiliari classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (non pertinenze dell'abitazione principale)	<b>1,06%</b>	
Aree fabbricabili	<b>1,06%</b>	
Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale B	<b>0,86%</b>	
Unità immobiliari classificate nella categoria C/1, C/3, C/4 e C/5	<b>0,86%</b>	

3. **DI DARE ATTO** che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2021 e saranno eventualmente valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.
4. **DI PROVVEDERE** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, entro il termine del 28 ottobre 2021.

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

Successivamente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione espressa in forma palese il cui esito riconosciuto e proclamato dal Presidente è stato:

Presenti n. 16 – Votanti n. 16

Voti favorevoli n. 16 – Voti contrari: nessuno

## **D I C H I A R A**

La presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma di Legge.

---

**PRESIDENTE**

F.to Ing. LUIGI SPINELLI

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to DOTT. GIOVANNI BARBERA

---